



COMUNE DI LUZZI

PROVINCIA DI COSENZA

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'USO DEI PARCHI GIOCO, DELLE AREE ATTREZZATE A GIOCO E RELAX E DEI GIARDINI

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Principi ed oggetto del regolamento

Il presente regolamento è finalizzato a disciplinare le norme comportamentali, il corretto uso delle attrezzature ludiche e lo svolgimento delle attività all'interno delle aree riservate a parco giochi, delle aree verdi attrezzate a gioco e relax e dei giardini presenti sul territorio comunale, di seguito denominate "aree attrezzate".

Scopo del seguente regolamento è:

- salvaguardare la salute, la sicurezza e l'incolumità dei bambini e di coloro che frequentano le "aree attrezzate".
- salvaguardare e riqualificare lo spazio verde, nel rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio ambientale ed artistico;
- salvaguardare il decoro, l'ordine, la pulizia e il rispetto per l'ambiente all'interno delle aree attrezzate, in conformità alle normative vigenti, con particolare riguardo al rispetto delle normative igienico sanitarie;
- coordinare in modo armonioso l'attività ludica, l'attività sociale da svolgere all'interno delle aree attrezzate nel rispetto della quiete pubblica;
- promuovere l'aggregazione attraverso un'ordinata e pacifica convivenza all'interno delle aree attrezzate.

NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 2 - Uso strutture

È fatto obbligo a tutti quelli che utilizzano le "aree attrezzate" di mantenere una condotta moralmente corretta, comunque consona all'ambiente, di rispettare sia le piante che le attrezzature installate.

Chiunque arrechi un danno dovrà risarcirlo come previsto al successivo articolo 5, comma d.

In assenza di indicazioni specifiche, le attrezzature ludiche potranno essere liberamente utilizzate dai bambini ed adolescenti di età non superiore a quella prevista e opportunamente segnalata per ciascuna attrezzatura.

Il libero uso da parte dei minori dei giochi e delle attrezzature ludiche, nonché del materiale posto a sicurezza anticaduta delle strutture stesse, è posto sotto la sorveglianza e la esclusiva responsabilità delle persone che li hanno in custodia.

L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per le conseguenze derivanti dall'uso improprio delle attrezzature.

Nelle aree attrezzate è consentito l'ingresso ai soli pedoni. I bambini al di sotto degli otto anni devono essere sempre accompagnati da persone adulte e possono accedere anche con automobiline a pedale, con tricicli o biciclette.

Non è consentito l'accesso alle aree attrezzate:

- a) alle biciclette o altri velocipedi, salvo per depositarli nell'apposita rastrelliera ove presente e salvo se trattasi di velocipedi in uso a bambini di età inferiore ad anni 8;
- b) ai mezzi a motore (esclusi quelli utilizzati per la manutenzione del parco, o appositamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale per lo scarico di merci/materiali e/o in occasione di particolari manifestazioni e/o eventi, nonché i mezzi di soccorso, di polizia e gli ausili per le persone disabili).

Nelle aree attrezzate è vietato altresì:

- c) fumare e bere bevande alcoliche all'interno delle aree attrezzate destinate ai bambini;
- d) creare punti di bivacco;
- e) gettare carta, resti di cibo o immondizie di ogni genere al di fuori degli appositi cestini porta rifiuti;
- f) è comunque vietato conferire, nei cestini porta rifiuti, rifiuti diversi da quelli occasionali prodotti sul posto e di piccola pezzatura;
- g) utilizzare fiamme e/o accendere fuochi;
- h) campeggiare e/o pernottare;
- i) danneggiare piante ed arbusti;
- j) asportare parti di suolo, asportare piante o parti di esse se non per scopi scolastici, di attività didattica e/o officinali-curativi, che dovranno comunque essere espressamente autorizzati dal Comune;
- k) salire con i piedi sulle panchine, spostare o utilizzare impropriamente le strutture e le attrezzature presenti;
- l) imbrattare giochi, arredi urbani, muri, cartelli o altri mezzi pubblicitari;
- m) collocare striscioni, cartelli o altri mezzi pubblicitari senza preventiva autorizzazione;
- n) svolgere qualsiasi attività commerciale o di pubblico intrattenimento senza specifica autorizzazione del Comune;
- o) produrre suoni, rumori e schiamazzi tali da arrecare disturbo alle vicine abitazioni specialmente durante le ore destinate al riposo delle persone: dalle 22.00 alle ore 08.00 e dalle ore 13.30 alle ore 15.30;
- p) soddisfare bisogni fisiologici;
- q) svolgere attività comunque incompatibili alle finalità delle aree attrezzate;
- r) calpestare le aiuole, danneggiare tappeti erbosi, piante, arbusti e seminati, recidere o asportare fiori o altre essenze vegetali;

- s) il gioco del pallone, o altro che possa arrecare danno o disturbo ai fruitori delle suddette aree.

L'Amministrazione Comunale provvede ad installare apposita segnaletica nelle aree attrezzate per informare gli utenti dei divieti e delle disposizioni di cui al presente regolamento.

Art. 3 Detenzione dei cani od altri animali

Ai cani condotti dai proprietari o da chi li detiene a qualsiasi titolo è consentito l'accesso alle aree attrezzate, ad esclusione delle aree gioco. È obbligatorio l'uso del guinzaglio di lunghezza massima di 1,5 mt non estensibile e museruola. Chi accompagna cani deve essere munito di mezzi idonei a rimuovere le deiezioni degli stessi. Tali soggetti sono obbligati a mostrare, su richiesta del Pubblico Ufficiale, gli strumenti per la raccolta e/o rimozione degli escrementi.

Chi non rimuove le deiezioni o risulti sprovvisto alla richiesta del Pubblico Ufficiale degli strumenti idonei alla rimozione delle stesse, è passibile di sanzione amministrativa pecuniaria secondo quanto previsto dal presente regolamento, all'art. 5, lett. c);

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 4 - Manutenzione parchi gioco

1 - La manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree attrezzate, delle relative infrastrutture ed attrezzature è demandata all'Amministrazione Comunale, salvo diverse disposizioni o accordi tra l'Amministrazione stessa e Associazioni o privati.

2 - Qualora fossero necessarie operazioni di manutenzione sui giochi, queste saranno segnalate da idonea cartellonistica e le strutture non saranno utilizzabili fino a cessata manutenzione.

3 - I giochi che, causa malfunzionamenti o rotture, non risultassero essere praticabili e agibili, saranno segnalati da apposita cartellonistica e non utilizzabili fino a nuovo ordine, previo comunque controllo degli uffici preposti.

4 - Al verificarsi delle situazioni previste dai precedenti commi 2 e 3, l'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per l'utilizzo improprio dei giochi da parte delle persone.

Art. 5 – Sanzioni, vigilanza ed osservanza del regolamento

- a) Il controllo sulla osservanza delle presenti disposizioni è affidato agli appartenenti al Comando di Polizia Municipale di Luzzi, nonché a tutti gli agenti di altri organi di

Polizia e /o vigilanza previsti da leggi o regolamenti. In caso di necessità i soggetti addetti al controllo, fatta salva la possibilità della irrogazione di sanzioni, potranno dare prescrizioni ai fruitori delle aree attrezzate sul comportamento da tenere.

- b) L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di installare sistemi di video-sorveglianza per il controllo delle aree attrezzate;
- c) Per quanto non diversamente normato dalla Legge, viene applicata, per le violazioni al presente Regolamento Comunale e alle disposizioni impartite nei consequenziali provvedimenti autorizzatori una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 secondo quanto previsto dall'art. 7/bis del Decreto Legislativo n. 267/2000;
- d) L'importo dovuto a titolo di risarcimento danni, pari all'importo necessario per il ripristino delle attrezzature e dello stato dei luoghi, sarà quantificato e comunicato all'interessato dall'ufficio comunale preposto.

Art. 6 – Autorizzazioni e uso delle aree attrezzate in via eccezionale

L'Amministrazione Comunale si riserva di utilizzare, in via prioritaria, le aree attrezzate di proprietà comunale per proprie iniziative, attività, eventi e manifestazioni.

Al di fuori dell'utilizzo generico delle aree attrezzate, come disciplinato dagli articoli precedenti, associazioni o privati potranno richiedere al Comune, attraverso il SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) l'utilizzo dell'aree attrezzate per organizzare incontri, manifestazioni, ecc. che non siano incompatibili o non pregiudichino l'ambiente naturale delle aree stesse. In tal caso il Comune concede l'utilizzo delle aree attrezzate con le modalità indicate in apposito Regolamento e articolando, nell'atto di autorizzazione, le prescrizioni dipendenti dalle concrete attività per cui viene formulata la richiesta. L'autorizzazione viene rilasciata dando la precedenza alle associazioni sui privati e, tra le associazioni, a quelle con sede all'interno del Comune di Luzzi; a parità di requisiti, verrà utilizzato il criterio dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze al protocollo dell'Ente.

Art. 7 - Estensione delle norme

Qualora l'Amministrazione comunale ripristini, crei o acquisisca nuove aree attrezzate, le stesse saranno sottoposte alle norme del presente regolamento. Per tutto quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni legislative e regolamentari comunque applicabili.

Art. 8 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività della delibera consiliare di approvazione.